

BOZZA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.

TRA

La Regione Lombardia, con sede in Milano, P.zza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154, di seguito denominata Regione, ai fini del presente atto rappresentata dal Dr. Giovanni Bocchieri, nella sua qualità di Direttore Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, in forza dei poteri attribuiti con D.G.R. n. XI/ 4185 del 13/01/2021;

E

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Brescia di seguito denominata, per brevità, Scuola, con sede legale in Brescia, Via Flero 28/36, ai fini del presente atto rappresentata dalla società SB Universal Education s.r.l., Codice Fiscale 05140980284 e Partita IVA 05140980284 quale ente gestore della Scuola, nella persona del Dott. Simone Borile in qualità di presidente;

PREMESSO CHE

- il contesto normativo di riferimento per il diritto allo studio universitario, in attuazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3,33 e 34 della Costituzione, è rappresentato da :
 - a) legge 11 ottobre 1986, n. 697 "Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori";
 - b) D.M. 4 agosto 2000 "Determinazione delle classi di laurea". In particolare classe n. 3 delle lauree nelle Scienze della Mediazione linguistica;
 - c) D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - d) D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
 - e) legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
 - f) D.L.gs 29 marzo 2012, n.68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - g) legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario";
- Regione Lombardia, a norma dell'art. 3 della l.r. 33/2004, ha individuato specifici interventi per il diritto allo studio universitario destinati alla generalità degli studenti, da realizzarsi attraverso:
 - a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo entro la durata legale del corso frequentato;
 - b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio;
 - c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all'estero;

- d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali;
- a seguito dell'entrata in vigore della richiamata l.r. 33/2004, la gestione dei suddetti interventi, fino ad allora assicurata dalla Regione mediante gli enti strumentali denominati "Istituti per il Diritto allo Studio Universitario" (ISU) e tramite contributi alle Università prive di organismi di gestione, è stata affidata direttamente alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con possibilità di gestione diretta o tramite consorzi o altri soggetti pubblici dalle stesse appositamente costituiti, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 33/2004;
 - la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Brescia –(Già S.S.M.L. Casati di Como), ha ottenuto -con specifico provvedimento autorizzativo del 9 luglio 2020 da parte della Commissione consultiva e di valutazione per l'esame delle istanze di riconoscimento delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al D.M. 3 maggio 2018, n. 59- la presa d'atto del cambio di ente gestore in merito all'attivazione di corsi triennali in "Scienze della Mediazione Linguistica" (Classe di Laurea L-12) ed al rilascio dei relativi titoli di studio aventi valore legale previamente erogati dalla citata S.M.M.L. Casati di Como;
 - con nota prot. n. 3130 del 4 Febbraio 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha autorizzato il trasferimento della sede della Scuola da Como a Brescia, in via Flero 28/36;
 - sulla base delle predette autorizzazioni la Scuola ha attivato per l'a.a. 2020/2021 il primo anno del corso in "Scienze della Mediazioni Linguistica" di cui al D.M. 4 agosto 2000;
 - la Scuola per la gestione degli interventi per il diritto allo studio non utilizza beni di proprietà regionale, né personale proveniente dai ruoli regionali;
 - la Regione e la Scuola convengono sull'opportunità di definire in un unico atto convenzionale tutti gli aspetti attinenti alla materia del diritto allo studio universitario, fino ad oggi disciplinati nelle convenzioni richiamate nei precedenti punti;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario ai sensi della l.r. 33/2004, ed in particolare:
 - a) la definizione dei criteri di assegnazione dei contributi di gestione;
 - b) le modalità di riscossione da parte della Scuola della tassa regionale per il diritto allo studio, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 18, comma 8, del D. L.gs. 68/2012 nonché le modalità di rimborso della stessa agli studenti risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso, ancorché non beneficiari.

Art. 3
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata sino al 31/12/2022, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per un ulteriore biennio, previa verifica delle disponibilità di risorse nel bilancio regionale.
2. L'efficacia della convenzione è prorogata fino alla sottoscrizione della nuova e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla sua scadenza.
3. La convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con l'accordo delle parti.

Art. 4
(Contributi di gestione)

1. La Regione si impegna a corrispondere annualmente alla Scuola per la durata della convenzione -a decorrere dall'anno 2022- i contributi di gestione, nei limiti delle dotazioni del bilancio regionale. L'importo annuo è definito sulla base dei seguenti criteri:
 - per una quota parte (il 50%) con riferimento al numero degli studenti iscritti e riferiti all'anno accademico precedente (Schede di rilevazione Regione Lombardia);
 - per una quota parte (il 50%) in relazione al numero di studenti idonei alla borsa di studio nell'anno accademico precedente (Schede di rilevazione MIUR).
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati alla Scuola anche a parziale copertura della perdita del gettito da tasse e contributi non coperta da finanziamento statale, derivante dall'incidenza del numero di studenti idonei all'assegnazione della borsa di studio.
3. Con specifici decreti dirigenziali della competente struttura della Direzione regionale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione vengono annualmente assegnate le risorse di cui al comma 1.
4. L'erogazione annuale dei contributi di gestione avviene, di norma, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - una quota pari al 50% a titolo di acconto da corrispondere entro il termine del 30 giugno;
 - la restante quota -a titolo di saldo- entro il termine del 30 novembre, a seguito dell'acquisizione da parte della Regione dei dati di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 2 della presente convenzione.

Art. 5
(Obblighi della Scuola)

1. La Scuola si impegna a gestire gli interventi per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti iscritti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 aprile 2001, nella legge 240/2010, nel D. Lgs. 68/2012 e nella legge regionale 33/2004.
2. La Scuola si impegna a fornire altresì alla Regione, nei tempi e con le modalità che verranno con la stessa concordati, tutti i dati e le informazioni idonee a garantire un'efficace attività di programmazione, monitoraggio, analisi, valutazione e controllo

della qualità dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio universitario, anche a supporto delle attività dell'Osservatorio regionale e del Comitato regionale di cui agli artt. 5 , comma 4 e 6 della l.r. 33/2004.

3. In caso di riscontrato inadempimento nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario, ovvero nella trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'utilizzo dei contributi di gestione di cui al comma 2, la Regione - previa diffida e contestuale ingiunzione di pagamento - dispone la revoca del contributo per l'annualità di riferimento.

Art. 6

(Tassa regionale per il diritto allo studio)

1. La Scuola si impegna a riscuotere, in nome e per conto della Regione, la tassa regionale per il diritto allo studio in un'unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione degli studenti ai corsi, con le stesse modalità adottate per il pagamento da parte degli studenti delle tasse universitarie, realizzando in tal modo la verifica del pagamento disposto dall'art. 3, comma 20, della legge 549/1995 e s.m.i.
2. La Scuola provvede al rimborso della suddetta tassa agli studenti che sono risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono eventualmente risultati beneficiari. Il rimborso è effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data del provvedimento regionale di ripartizione e assegnazione definitiva delle risorse per le borse di studio universitarie per l'anno accademico di riferimento.
3. La Scuola si impegna a versare alla Regione, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico di riferimento, una quota pari all'85% del gettito complessivo della tassa regionale, introitato alla data del 31 gennaio. Entro la stessa data, la Scuola trasmette alla Regione i dati relativi:
 - al numero degli studenti immatricolati o iscritti;
 - all'ammontare del gettito della tassa regionale fino a quella data introitato;
 - agli estremi del versamento effettuato alla Regione sulla base delle specifiche prescrizioni dalla stessa definite.
4. La Scuola trattiene la restante quota, pari alla percentuale del 15% del gettito della tassa regionale, per l'effettuazione degli eventuali rimborsi di cui al precedente comma 2, secondo le modalità e i tempi ivi previsti.
5. La Scuola si impegna a versare alla Regione, con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, l'eventuale saldo attivo del gettito della tassa regionale - al netto degli esoneri - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno accademico successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi agli studenti della tassa regionale, per l'anno accademico precedente, avesse superato la quota (15%) trattenuta del gettito complessivo introitato, è autorizzata, previa esibizione di idonea documentazione, ad attingere, per la differenza, al gettito della tassa regionale relativo all'anno accademico successivo.
Entro la stessa data del 31 gennaio la Scuola trasmette alla Regione i dati definitivi relativi a:
 - numero degli studenti immatricolati o iscritti nel precedente anno accademico;
 - ammontare del gettito complessivo della tassa introitato;
 - numero degli eventuali rimborsi effettuati a favore degli studenti esonerati dal pagamento della tassa, quantificandone i relativi importi;

- ammontare del saldo attivo da versare alla Regione, o dell'eventuale saldo passivo da trattenere;
 - estremi del versamento del saldo effettuato.
6. La Regione non richiede gli interessi legali maturati sulle somme dovute dalla scuola sino alle date di scadenza del versamento indicate ai precedenti commi 3 e 5.
L'interesse legale sulle predette somme sarà calcolato solo a decorrere dal 30° giorno successivo ai succitati termini di scadenza.

Art. 7

(Clausole finali)

1. In caso di controversia in merito all' interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della medesima.
2. In caso di esito negativo, la controversia sarà deferita alla giurisdizione del giudice competente del Foro di Milano.
3. Nelle more della decisione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione della stessa.
4. La Regione provvede, tramite i propri uffici, alla numerazione e registrazione della presente convenzione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione
(Dr. Giovanni Bocchieri)

Per la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Brescia
Il Presidente
Dott. Simone Borile